Data: Gio 19/11/2015 08:12
Da: STEFANO MAZZUOLI <stefano.mazzuoli@avvocatiperugiapec.it>
A: PAOLO GIAMPIERO PASTORINO <avvpaologiampiero.pastorino@pecavvocatifrosinone.it>
Oggetto: Re: R.E.M. SRL / SOLAGRITAL SOC. COOP.VA A R.L.

Preg.mo Collega, non posso che respingere le Sue deduzioni, in quanto l'irrevocabilità dei pagamenti non è prevista nel caso di fornitura di beni indispensabili, bensì di pagamenti effettuati nei termini d'uso (nel caso di specie i solleciti di pagamento della Sua assistita rende superflua ogni altra indagine). L'inefficacia dei pagamenti eseguiti dopo l'apertura del concorso non richiede alcuna pubblicità (cfr. Corte Cost. Sent. 248/2014). Resto pertanto in attesa di conoscere le determinazioni della Sua assistita e, in mancanza, mi vedrò costretto all'instaurazione del giudizio. Cordiali saluti. Avv. Stefano Mazzuoli

PAOLO GIAMPIERO PASTORINO ha scritto :

> Preg.mo Collega,
> con riferimento all'oggetto, sono stato incaricato dalla R.E.M. Srl di riscontrare la sua richiesta del 21.10.2015, che purtroppo devo contestare in toto.
> Ed infatti, ritengo che le somme richieste non possano essere oggetto di revocatoria fallimentare ex art. 67, c.3 L.F.
> Le stesse, infatti, hanno riguardato pagamento di beni e servizi necessari ed indispensabili all'esercizio dell'attività di impresa.
> Ciò ricomprende anche la somma di € 2.598,00 in quanto, a quella data, alcuna procedura risultava iscritta presso la CCIAA.
> Resto, comunque, a disposizione per qualsiasi eventualità, ed invio i miei più cordiali saluti.
> Paolo Pastorino
>
> ---
>